



20 dicembre 2017

Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Rapporto esplicativo

Indice

1	Principi della Convenzione BEPS	4
1.1	Situazione iniziale	4
1.2	Sviluppo e importanza della Convenzione BEPS.....	4
1.3	Struttura e funzionamento della Convenzione BEPS.....	5
1.4	Posizione della Svizzera.....	6
1.5	Rapporto con altri accordi.....	8
2	Protocollo di modifica della CDI tra la Svizzera e il Regno Unito.....	8
3	Commenti alle disposizioni della Convenzione BEPS e del Protocollo di modifica CDI-GB	9
4	Ripercussioni	24
4.1	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale	24
4.2	Ripercussioni per l'economia.....	24
4.3	Ripercussioni fiscali	24
5	Programma di legislatura	24
6	Aspetti giuridici	25
6.1	Costituzionalità	25
6.2	Forma dell'atto	25
6.3	Commenti alle disposizioni del decreto federale concernente la Convenzione BEPS.	25
6.4	Procedura di consultazione	26

Compendio

La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting»; BEPS). Il piano d'azione BEPS, che raccoglie 15 misure e mira a combattere l'eccessiva riduzione dell'utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla, è stato adottato nel 2013 e i lavori tecnici derivanti si sono conclusi nel 2015 con la pubblicazione di numerosi rapporti.

Alcuni di questi rapporti contengono proposte di disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Nell'intento di attuare le modifiche in tempi brevi e in modo efficiente, il piano d'azione BEPS aveva incaricato un gruppo di esperti di verificare l'attuabilità di uno strumento multilaterale deputato a modificare le CDI bilaterali (azione 15). Nel suo rapporto, il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che uno strumento multilaterale è auspicabile e realizzabile.

Lo strumento è stato quindi elaborato da un gruppo che comprendeva esponenti di oltre 100 Stati e territori (gruppo ad hoc), tra cui la Svizzera. Nel mese di novembre del 2016, il gruppo ad hoc ha varato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione BEPS). Il 7 giugno 2017 si è svolta la prima cerimonia della firma in occasione della quale circa 70 Stati e territori, tra cui la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.

Una parte delle disposizioni contenute nella Convenzione BEPS relative alle CDI sono standard minimi che tutti gli Stati dell'OCSE e del G20 nonché altri Stati e territori si sono impegnati ad attuare. Nelle linee essenziali questi standard minimi corrispondono alla politica attualmente seguita dalla Svizzera in materia di CDI e sono concordati dalla Svizzera anche nei negoziati bilaterali sulle CDI. Per garantire l'attuazione degli standard minimi e impedire che Stati o territori possano ottenere un vantaggio concorrenziale comparativo dalla mancata attuazione, si dovrà verificare la loro messa in atto mediante le cosiddette valutazioni tra pari («peer reviews»).

La Svizzera ha collaborato attivamente al progetto BEPS e, in particolare, all'elaborazione della Convenzione BEPS. Ha contribuito a conferirle la flessibilità necessaria affinché possa essere attuata in sintonia con la sua politica in materia di CDI. Poiché prevede la possibilità di formulare riserve, la Convenzione BEPS non obbliga a recepire le disposizioni che non costituiscono standard minimi.

Oggetto del presente progetto è anche il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (di seguito «Protocollo di modifica CDI-GB»), firmato il 30 novembre 2017. Il Protocollo attua materialmente la Convenzione BEPS nelle relazioni bilaterali con il Regno Unito.

Al termine della procedura di consultazione, la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB saranno sottoposti alle Camere federali per approvazione; entrambi i progetti sottostanno a referendum facoltativo.

1 Principi della Convenzione BEPS

1.1 Situazione iniziale

Il progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting»; di seguito BEPS), che intende impedire l'eccessiva riduzione dell'utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla, è stato lanciato il 12 febbraio 2013 con un primo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)¹. Facendo seguito a tale rapporto, l'OCSE ha pubblicato, il 19 luglio 2013, il suo piano d'azione composto di 15 misure miranti a risolvere la problematica dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Il G20 ha sostenuto il piano d'azione e il progetto è diventato un progetto congiunto, in cui tutti gli Stati del G20 e dell'OCSE hanno partecipato ai lavori tecnici in maniera paritaria.

I rapporti finali del progetto BEPS, approvati e pubblicati nel mese di ottobre del 2015, contengono anche disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). Tali disposizioni derivano dai rapporti finali concernenti le seguenti misure del piano d'azione BEPS: neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride, prevenire l'abuso dei trattati, impedire l'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione e migliorare l'efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie. Alcune di queste disposizioni convenzionali costituiscono standard minimi, la cui attuazione è posta sotto esame nell'ambito di valutazioni tra pari («peer reviews») effettuate dall'«Inclusive Framework on BEPS»².

Al fine di adeguare in tempi brevi e in modo economicamente efficiente le CDI esistenti, che sono più di 3500 a livello mondiale, nell'ambito dell'azione 15 del progetto BEPS un gruppo composto di oltre 100 Stati e territori (gruppo ad hoc), tra cui la Svizzera, ha elaborato una Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»).

1.2 Sviluppo e importanza della Convenzione BEPS

La Convenzione BEPS è stata elaborata in due fasi: nella prima, un gruppo di esperti di diritto internazionale e in materia fiscale ha verificato la possibilità di realizzare uno strumento multilaterale che consentisse di mettere in atto le misure BEPS relative alle convenzioni fiscali e di modificare le CDI bilaterali. Nel rapporto³ pubblicato dall'OCSE il 16 settembre 2014, il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che un siffatto strumento multilaterale è auspicabile e realizzabile. Partendo da questa analisi, in una seconda fase è stato predisposto un mandato per un gruppo ad hoc che sviluppasse uno strumento multilaterale, ossia la Convenzione BEPS. Nel mese di maggio del 2015 il gruppo ad hoc ha avviato i lavori ai quali la Svizzera ha collaborato attivamente.

Alla fine di novembre del 2015 la Convenzione BEPS è stata ufficialmente approvata e pubblicata dall'OCSE nelle versioni in francese e in inglese. Contestualmente, il gruppo ad hoc ha presentato una nota esplicativa concernente la Convenzione BEPS (cosiddetta «Explanatory Statement»).

Il rapporto sulla fattibilità della Convenzione BEPS, pubblicato nel 2014, ne prevede la coesistenza con le CDI bilaterali. Secondo il parere della Svizzera, la Convenzione BEPS modifica il tenore delle CDI che rientrano nel suo campo di applicazione (di seguito «CDI coperte» o «Accordi fiscali coperti»), mentre secondo altri Stati non è così; essi sono del parere che la Convenzione BEPS non modifichi il tenore delle CDI. In virtù di questa interpretazione, la Convenzione BEPS e le CDI coperte coesistono e devono essere lette parallelamente, anche se la Convenzione BEPS, in quanto atto giuridico stipulato a posteriori, prevale sul testo divergente delle CDI precedenti. Il parere della Svizzera garantisce una maggiore certezza del diritto, chiarezza e leggibilità delle CDI ed è in sintonia con i requisiti della legislazione

¹ OCSE, *Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices*, pubblicato il 12.2.2013.

² Per maggiori informazioni concernenti l'«Inclusive Framework on BEPS» si veda <http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm>

³ Il rapporto sulla fattibilità elaborato secondo l'azione 15 del progetto BEPS è ottenibile al seguente indirizzo: <http://www.oecd.org/tax/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-9789264219250-en.htm>

svizzera sulla pubblicazione di trattati internazionali⁴. Per questo motivo, il tenore esatto delle modifiche da apportare alle CDI coperte dovrà essere stabilito per scritto con gli Stati partner interessati. Dal punto di vista giuridico, ciò significa concordare bilateralmente le conseguenze testuali che la Convenzione BEPS esercita sulla CDI in questione. Questi tipi di accordi non costituiscono protocolli di modifica, ma si fondano sulla Convenzione BEPS e pertanto non hanno una valenza giuridica propria. Essi possono quindi essere stipulati autonomamente dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

L'adesione alla Convenzione BEPS è facoltativa, tuttavia è caldeggiata dall'OCSE e dal G20 che la considerano uno strumento efficiente per attuare le raccomandazioni BEPS relative alle convenzioni fiscali.

Per permettere al maggior numero possibile di Stati e territori di utilizzare la Convenzione BEPS per modificare le CDI in vigore, detta Convenzione contiene disposizioni che assicurano una certa flessibilità nell'applicazione. Benché la Convenzione sia ritenuta uno strumento efficiente per adeguare le CDI esistenti, è risaputo che esistono motivi e situazioni per cui determinate CDI non sono modificabili dalla Convenzione BEPS, ma possono essere comunque modificate percorrendo la via bilaterale.

1.3 Struttura e funzionamento della Convenzione BEPS

Struttura della Convenzione BEPS

La Convenzione BEPS è una convenzione internazionale a sé stante che costituisce il fondamento per la modifica delle CDI in essere, la cui revisione è dunque possibile senza un protocollo di modifica bilaterale.

La Convenzione BEPS contiene un preambolo e sei parti distinte.

La parte I disciplina il campo di applicazione della Convenzione BEPS e l'interpretazione dei termini (art. 1 e 2).

Le parti II–V contengono le disposizioni materiali della Convenzione BEPS che derivano dai rapporti finali sull'azione 2 (neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride), sull'azione 6 (prevenire l'abuso dei trattati), sull'azione 7 (impedire l'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione) e sull'azione 14 (migliorare l'efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie). Alcune parti delle disposizioni convenzionali derivanti dalle azioni 6 e 14 rappresentano standard minimi.

La parte VI della Convenzione BEPS disciplina l'arbitrato. Mentre le disposizioni materiali nelle parti II–V derivano dai rapporti finali BEPS del 2015, le disposizioni sull'arbitrato sono state elaborate specificamente per la Convenzione BEPS. Poiché le nuove disposizioni sulla procedura arbitrale non rappresentano uno standard minimo, gli Stati e i territori che hanno firmato la Convenzione possono decidere liberamente se applicare queste disposizioni (art. 18–26).

Le disposizioni finali prevedono in particolare quanto segue: riserve (art. 28), notifiche (art. 29), conferenza delle Parti (art. 31), emendamenti alla Convenzione (art. 33), entrata in vigore (art. 34), efficacia (art. 35 e 36) e recesso dalla Convenzione BEPS (art. 37).

Struttura delle disposizioni materiali

Le prescrizioni materiali della Convenzione BEPS contengono nuove disposizioni che possono essere inserite nelle CDI coperte in virtù della Convenzione BEPS. I corrispondenti articoli 3–17 della Convenzione BEPS presentano la struttura omogenea seguente:

- **Disciplinamento materiale:** ognuno degli articoli 3–17 della Convenzione BEPS contiene una nuova disposizione che può essere inserita in una CDI. Queste disposizioni materiali confluiranno, con poche modifiche formali, anche nel modello di Convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello OCSE), aggiornato nel 2017, o vi sono già contenute.

⁴ Cfr. art. 11 della legge sulle pubblicazioni ufficiali; RS **170.512**

- **Clausola di compatibilità:** le clausole di compatibilità contenute in ogni disposizione materiale della Convenzione BEPS, comprese le disposizioni della parte VI, stabiliscono il meccanismo per recepire il corrispondente disciplinamento materiale nella CDI coperta. Considerando le riserve formulate e le notifiche effettuate, laddove non esiste ancora una corrispondente disposizione nella CDI dovrà essere inserita una nuova disposizione in virtù della Convenzione oppure sostituita una disposizione della CDI in vigore con una disposizione prevista dalla Convenzione.
- **Riserva:** una riserva consente di limitare il campo di applicazione materiale della Convenzione BEPS. Le riserve consentite in virtù della Convenzione sono stabilite nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 28. In linea con i principi del diritto internazionale e per salvaguardare la sovranità decisionale dei Parlamenti nazionali, l'articolo 28 paragrafo 6 prevede che le riserve formulate all'atto della firma devono essere confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, ciascuna Parte della Convenzione può in qualsiasi momento ritirare una riserva formulata e ampliare così il possibile campo di applicazione della Convenzione BEPS. D'altro canto, dopo la ratifica non è più possibile formulare altre riserve.
- **Notifica:** le notifiche, che servono a comunicare la scelta di una disposizione alternativa, ad esempio come previsto all'articolo 5 (applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione). Le notifiche previste nella Convenzione BEPS sono elencate all'articolo 29. Così come le riserve, le notifiche possono essere effettuate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Secondo l'articolo 29 paragrafo 5, una Parte può ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle CDI coperte ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione dopo la sua entrata in vigore. Per contro, non è possibile ridurre a posteriori l'elenco delle CDI coperte.

1.4 Posizione della Svizzera

In generale

La Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione della Convenzione BEPS, che non introduce nuovi standard, ma si prefigge di attuare le regole già elaborate. L'11 settembre 2015, il Consiglio federale ha validato l'approvazione di tutti i rapporti finali del progetto BEPS, inclusi quelli da cui sono derivate le disposizioni BEPS relative alle convenzioni fiscali. Queste disposizioni materiali devono essere recepite al fine di soddisfare lo standard.

La Convenzione BEPS contiene tutte le disposizioni BEPS relative alle convenzioni fiscali. Tuttavia prevede meccanismi che consentono di riprendere in modo mirato o di escludere singole disposizioni della Convenzione (cfr. n. 1.3 del presente rapporto).

Con il suo coinvolgimento nei lavori del progetto BEPS e con l'approvazione di tutti i risultati prodotti dallo stesso, la Svizzera ha dimostrato il suo sostegno agli sforzi internazionali tesi a incrementare la trasparenza e a creare parità di condizioni («level playing field») nell'imposizione delle imprese multinazionali.

La Svizzera ha firmato la Convenzione BEPS il 7 giugno 2017, contestualmente a circa altri 70 Stati e territori⁵.

Modifica delle CDI in virtù della Convenzione BEPS

Per quanto riguarda l'impatto della Convenzione BEPS, gli Stati contraenti hanno pareri divergenti (cfr. n. 1.2). In virtù della Convenzione, la Svizzera può modificare solo le CDI stipulate con gli Stati che (i) condividono il suo parere secondo cui la Convenzione BEPS modifica le CDI interessate (analogamente a quanto avviene per un protocollo di modifica di una CDI) e (ii) sono disposti a stabilire di comune intesa il tenore esatto della CDI modificata dalla Convenzione BEPS (cfr. in proposito il n. 1.2 del presente rapporto).

⁵ L'elenco dei firmatari della Convenzione BEPS è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm>.

Dai colloqui bilaterali condotti nella primavera del 2017 con gli Stati firmatari delle CDI è emerso che le succitate due condizioni per una revisione in virtù della Convenzione BEPS sono attualmente soddisfatte nel caso di 14 CDI, più precisamente quelle stipulate con Argentina, Austria, Cile, India, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Sudafrica e Turchia.

I colloqui hanno rivelato anche che numerosi altri Stati non hanno ancora una posizione chiara al riguardo, ma potrebbero allinearsi con quella della Svizzera in un secondo momento. Di conseguenza non è da escludere che il numero delle CDI modificabili della Svizzera aumenti ancora e l'elenco delle CDI coperte venga esteso in seguito. Si propone di conferire al Consiglio federale la facoltà di effettuare corrispondenti notifiche dopo aver consultato le Commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi (cfr. n. 6.3 del presente rapporto).

Tuttavia, alcuni Stati hanno una chiara opinione e dissentono espressamente dalla posizione della Svizzera riguardo al rapporto tra la Convenzione BEPS e la rispettiva CDI in vigore. Sono invece fermamente convinti che la Convenzione BEPS non modifichi le CDI in questione come un protocollo di modifica, ma che si tratti di due trattati internazionali distinti. Infine, alcuni Stati condividono la posizione della Svizzera in materia, ma non sono disposti a stabilire di comune intesa il tenore esatto della CDI modificata dalla Convenzione BEPS.

Nei due casi suesposti, la Svizzera non ha la possibilità di modificare la CDI in questione mediante la Convenzione BEPS. È comunque disposta a recepire i risultati del progetto BEPS nelle CDI stipulate con questi Stati mediante protocolli bilaterali di modifica. I relativi negoziati con alcuni di questi Stati sono in corso o già conclusi (Regno Unito).

Sintesi della posizione svizzera riguardante le disposizioni materiali della Convenzione BEPS

Le ripercussioni delle riserve formulate ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione BEPS e delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 dalla Svizzera al momento della firma della Convenzione BEPS e sulle CDI coperte della Svizzera possono essere sintetizzate nel modo descritto qui di seguito:

1. Le CDI contengono un preambolo che sancisce espressamente, oltre allo scopo di evitare la doppia imposizione, anche quello di non creare opportunità di (doppia) non imposizione o di ridotta imposizione mediante frode fiscale o evasione (azione 6 del progetto BEPS; art. 6 della Convenzione BEPS).
2. Le CDI sono completate con una clausola generale antiabuso nella forma di una regola che verifica lo scopo principale (in inglese: «principal purpose test», oppure PPT; azione 6 del progetto BEPS; art. 7 della Convenzione BEPS). Già con decisione dell'11 settembre 2015, il Consiglio federale aveva incaricato il DFF di includere nelle CDI una clausola generale antiabuso sotto forma di regola PPT nell'ambito dei negoziati per la revisione o la conclusione di una CDI. La suddetta clausola è stata convenuta per la prima volta con la Lettonia nel quadro di una CDI bilaterale.
3. Nella CDI è inserita una disposizione che impedisce doppie non imposizioni involontarie a causa di un conflitto di qualificazione (azione 2 del progetto BEPS; art. 5 della Convenzione BEPS).
4. Qualora esistano discordanze e la Convenzione BEPS lo consenta, le disposizioni sulla procedura amichevole e sulla sua attuazione nelle CDI devono essere armonizzate con le rispettive disposizioni del Modello OCSE (art. 16 e 17 della Convenzione BEPS). In tal modo, lo standard minimo dell'azione 14 del progetto BEPS è per quanto possibile attuato.
5. In sintonia con la politica elvetica in materia di CDI, le CDI coperte dovranno contenere una clausola arbitrale, sempre che anche lo Stato partner della Svizzera opti per l'applicazione della parte VI della Convenzione BEPS. Una clausola arbitrale secondo la Convenzione BEPS sostituirà le clausole esistenti e integrerà le CDI che ne sono sprovviste (parte VI della Convenzione BEPS).
6. Non è previsto di includere disposizioni antiabuso di più ampia portata, derivanti dall'azione 6 del progetto BEPS, né di modificare la definizione dello status di stabile organizzazione secondo

l'azione 7 del progetto BEPS. Tali disposizioni non rappresentano uno standard minimo e, qualora fossero riprese, aumenterebbero notevolmente la complessità, oltre ad avere ripercussioni imponderabili sulla ripartizione dei diritti d'imposizione nelle convenzioni. L'inclusione di queste disposizioni nelle CDI della Svizzera dipenderà unicamente dai negoziati bilaterali individuali.

In sostanza, con la Convenzione BEPS la Svizzera attua gli standard minimi delle azioni 6 e 14 del progetto BEPS. L'elenco delle riserve e delle notifiche svizzere⁶, depositato dal Consiglio federale al momento della firma della Convenzione BEPS presso il Depositario, deve essere sottoposto al Parlamento assieme al messaggio. Nell'ambito della procedura di approvazione, le Camere federali potrebbero modificare l'elenco. Una volta approvato dal Parlamento, l'elenco dovrà essere consegnato al Depositario al momento della ratifica.

1.5 Rapporto con altri accordi

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Con decisione dell'11 settembre 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di proporre, a partire da tale data, una clausola generale antiabuso corrispondente allo standard minimo di cui all'articolo 7 della Convenzione BEPS nel corso dei negoziati bilaterali sulle CDI. Dal mese di settembre del 2015 la Svizzera ha firmato una serie di CDI con la disposizione corrispondente all'articolo 7 della Convenzione BEPS concernente la prevenzione dell'abuso dei trattati. In riferimento alle disposizioni della Convenzione BEPS riguardanti la procedura amichevole, la Svizzera ha formulato una riserva in merito al secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE (contenuta all'art. 16 par. 2 della Convenzione BEPS). Secondo tale riserva, per soddisfare lo standard minimo in materia, la Svizzera deve essere disposta a recepire nell'ambito dei negoziati sulle CDI le disposizioni che limitano il termine per l'inclusione degli utili negli utili di imprese associate o di stabili organizzazioni.

Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE

Per contrastare la frode fiscale transfrontaliera, nel 2004 la Svizzera e l'UE hanno concluso un Accordo sulla fiscalità del risparmio⁷. Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un Protocollo di modifica di tale Accordo⁸ che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari secondo lo standard globale dell'OCSE tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. Il Protocollo di modifica è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 mediante scambio di note. L'articolo 9 riprende senza modifiche la disposizione contenuta nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE (art. 15) in merito al pagamento di dividendi, interessi e canoni tra imprese. In linea con il testo precedente, l'articolo 9 prevede che nell'applicazione della presente disposizione siano fatte salve le norme previste in Svizzera e negli Stati membri dell'UE al fine di prevenire frodi o abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali. La disposizione contro l'abuso dei trattati stabilita dalla Convenzione BEPS si rifà all'Accordo. È dunque applicata in caso di fruizione dei benefici di cui all'articolo 9 in riferimento a uno Stato membro dell'UE che ha stipulato con la Svizzera una CDI coperta.

2 Protocollo di modifica della CDI tra la Svizzera e il Regno Unito

La CDI con il Regno Unito⁹ (di seguito «CDI-GB») è stata firmata l'8 dicembre 1977 ed è stata emendata più volte da allora.

⁶ L'elenco delle riserve e delle notifiche secondo l'articolo 28 capoverso 6 e l'articolo 29 capoverso 3 della Convenzione BEPS depositato dalla Svizzera al momento della firma della Convenzione BEPS è allegato al presente rapporto.

⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RU **2005** 2571.

⁸ Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RU **2016** 5003.

⁹ RS **0.672.936.712**

I colloqui intercorsi con i rappresentanti del Regno Unito hanno palesato che i due Paesi hanno un'opinione differente in merito al rapporto tra la Convenzione BEPS e la CDI-GB. In particolare, il Regno Unito non condivide la posizione della Svizzera secondo la quale la Convenzione BEPS modifica la CDI in questione analogamente a un protocollo di modifica. È stato pertanto deciso che la revisione della CDI-GB in base agli standard minimi del progetto BEPS non dovesse essere effettuata mediante la Convenzione BEPS, bensì ricorrendo a un Protocollo bilaterale di modifica.

I negoziati sul Protocollo di modifica si sono svolti per corrispondenza e il 19 aprile 2017 è stato parafato l'avamprogetto corrispondente. In questa occasione, la delegazione britannica ha dichiarato che la possibilità di sottoporre contestualmente al Parlamento britannico per approvazione la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica firmati dal Governo del Regno Unito rappresenterebbe un notevole sgravio amministrativo. Il Protocollo di modifica (di seguito «Protocollo di modifica CDI-GB») è stato infine firmato a Berna il 30 novembre 2017.

Dal momento che il Protocollo di modifica CDI-GB ha uno stretto nesso materiale con la Convenzione BEPS, sembra opportuno integrarlo nella procedura di consultazione concernente la Convenzione BEPS (cfr. n. 6.4 del presente rapporto).

L'articolo 11 del Protocollo di modifica CDI-GB sancisce l'entrata in vigore del Protocollo stesso non appena i due Stati contraenti si saranno notificati vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore. Le disposizioni del Protocollo di modifica in merito alle imposte trattenute alla fonte si applicano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore, o dopo tale data. Con riferimento alle imposte rimanenti, è determinante l'inizio del rispettivo anno di tassazione o anno fiscale. In Svizzera, le disposizioni si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio, o dopo tale data, mentre nel Regno Unito si applicano agli anni di tassazione o fiscali che iniziano il 6 aprile o il 1° aprile dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data. Fanno eccezione le disposizioni inerenti alla procedura amichevole (art. 9 del Protocollo di modifica); queste sono applicabili dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

3 Commenti alle disposizioni della Convenzione BEPS e del Protocollo di modifica CDI-GB

Preambolo

Il preambolo descrive lo scopo generale della Convenzione BEPS che consiste nell'assicurare un'attuazione rapida, coordinata e coerente delle misure derivanti dal progetto BEPS relative alle convenzioni fiscali.

In particolare, il preambolo sancisce che le CDI in vigore non devono creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante frode o evasione fiscale. Questa affermazione si riferisce all'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS che ha come scopo la modifica del preambolo delle CDI coperte.

Parte I: Campo di applicazione e interpretazione dei termini

Articolo 1 Campo di applicazione della Convenzione

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione BEPS. La Convenzione modifica tutte le CDI coperte come definite nell'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a. Secondo quanto esposto al capitolo 1 del presente rapporto, la Svizzera è del parere che la Convenzione BEPS modifichi le CDI coperte, analogamente a quanto accade con un protocollo che modifica una CDI. In altri termini, il tenore delle CDI coperte viene modificato.

Articolo 2 Interpretazione dei termini

Al paragrafo 1 sono definiti i termini che si applicano ai fini della Convenzione BEPS.

L'espressione «Accordo fiscale coperto» designa una CDI in vigore tra due o più Parti, rispetto alla quale ciascuna di tali Parti ha effettuato una notifica al Depositario che indica tale CDI come un accordo che desidera sia coperto dalla Convenzione BEPS. In occasione della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha notificato al Depositario le CDI stipulate con Argentina, Austria, Cile, India, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Sudafrica e Turchia. Dal momento che questi Stati hanno a loro volta notificato la rispettiva CDI con la Svizzera ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione BEPS, queste CDI sono considerate Accordi fiscali coperti. Gli accordi bilaterali concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea oppure le convenzioni di sicurezza sociale non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione BEPS.

Il termine «Parte» designa uno Stato per il quale la Convenzione BEPS è in vigore oppure una Giurisdizione che ha firmato la Convenzione BEPS e per la quale essa è in vigore.

L'espressione «Giurisdizione contraente» designa una Parte di una CDI coperta.

Il paragrafo 2 prevede che tutti i termini non definiti nella Convenzione BEPS siano interpretati secondo la CDI coperta della Parte in questione, salvo che il contesto richieda una diversa interpretazione. Se un termine non viene definito nella CDI in questione, occorre basarsi sulla definizione data dal diritto nazionale (*lex fori*), purché il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Parte II: Disallineamento da ibridi («hybrid mismatches»)

Articolo 3 Entità trasparenti

Secondo il disciplinamento materiale (par. 1) del presente articolo non devono essere accordati i benefici di una CDI se uno Stato considera, ai fini fiscali propri, i redditi in questione come i redditi di un suo residente.

In linea di principio questa disposizione accoglie un'esigenza giustificata. In particolare, i pagamenti fiscalmente deducibili che non costituiscono redditi imponibili in nessun Paese non devono usufruire anche dei benefici previsti dalle CDI.

D'altro canto, la disposizione comporta una disparità di trattamento degli investimenti collettivi di capitale, a seconda di come sono strutturati dal diritto interno di uno Stato. Gli investimenti collettivi di capitale svizzeri sono trattati in modo fiscalmente trasparente e non avrebbero alcun diritto ai benefici convenzionali. Per contro, gli investimenti collettivi di capitale di Stati partner che hanno concluso una CDI fruirebbero della protezione integrale della CDI se sono considerati soggetti fiscali autonomi, e ciò anche se, com'è consuetudine, non sono assoggettati a un'imposizione effettiva. Vi sarebbe inoltre il pericolo che le persone che non possono avvalersi di una CDI con la Svizzera fruiscono dei benefici convenzionali attraverso collocamenti in un investimento collettivo di capitale di uno dei succitati Stati partner.

È possibile disciplinare le conseguenze suesposte con un'ulteriore disposizione, secondo la quale gli investimenti collettivi di capitale possono fruire dei benefici della CDI solo nella misura in cui gli investitori che vi partecipano hanno diritto a tali benefici. Tuttavia la Convenzione BEPS non comprende una disposizione di questo tipo che, dunque, non può essere integrata neppure nelle CDI della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 5 sottoparagrafo a. Il disciplinamento materiale dell'articolo 3 non è quindi ripreso nelle CDI coperte della Svizzera. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene questa disposizione.

Articolo 4 Entità con doppia residenza

Al paragrafo 1, il presente articolo contiene una cosiddetta regola «tie-breaker» modificata per le imprese con doppia residenza, ossia le imprese fiscalmente residenti in due Stati secondo il loro diritto interno. Conformemente alla nuova regola, il criterio per determinare lo Stato di residenza ai fini delle CDI non sarà più la sede della direzione effettiva dell'impresa, ma in tali situazioni saranno le autorità competenti degli Stati in questione a doversi impegnare per determinare lo Stato di residenza in via di amichevole composizione.

La regola «tie-breaker» è stata modificata in risposta ai timori di numerosi Stati che le imprese con doppia residenza siano utilizzate soprattutto per evadere il fisco.

La regola «tie-breaker» modificata rappresenta inconfutabilmente uno strumento efficace contro l'evasione fiscale (anche se in queste situazioni si tratta, nella maggior parte dei casi, dell'elusione del diritto interno e non del diritto retto dalla CDI), tuttavia comporta anche pesanti svantaggi. Innanzitutto espone le imprese con doppia residenza a un elevato rischio di doppia imposizione, tra l'altro anche se la doppia residenza non era intenzionale (a fini fiscali). Inoltre esistono metodi più mirati per evitare l'uso illecito delle CDI da parte delle imprese con doppia residenza. Infine, a livello teorico, la regola «tie-breaker» modificata implica un maggiore dispendio amministrativo per le autorità competenti, poiché ogni caso deve essere trattato nel quadro di una procedura amichevole.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. Con la Convenzione BEPS, la regola «tie-breaker» modificata dell'articolo 4 non è quindi ripresa nelle CDI coperte della Svizzera. Neppure il Protocollo che modifica la CDI-GB contiene questa regola.

Articolo 5 Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione

Il presente articolo contiene tre diverse disposizioni materiali (Opzioni A, B e C), tutte finalizzate a impedire la doppia non imposizione in caso di divergenze di opinioni tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte per quanto riguarda la fattispecie o l'interpretazione dei termini delle CDI.

L'Opzione A si applica agli Stati che, in qualità di Stati residenti, evitano la doppia imposizione esentando i redditi invece di computare le imposte estere. Lo Stato di residenza non sarà dunque obbligato a esentare i redditi se lo Stato della fonte non li tassa perché è del parere che la CDI con lo Stato di residenza lo obbliga a esentare tali redditi.

Le altre due opzioni prevedono, per tali situazioni, il passaggio dal metodo dell'esenzione al metodo del computo: l'Opzione B solo in riferimento ai redditi derivanti da dividendi e l'Opzione C in riferimento a tutti i redditi. La Svizzera considera solo l'Opzione A, poiché l'Opzione B sarebbe superflua, in quanto la Svizzera applica comunque il metodo del computo in riferimento ai dividendi (anche ai dividendi da partecipazioni rilevanti versati a società di capitali) e l'Opzione C renderebbe molto più difficile la procedura per evitare la doppia imposizione in Svizzera. Inoltre, gli effetti voluti a livello di imprese non si produrrebbero in molti casi, dal momento che il diritto interno della Svizzera prescrive il metodo dell'esenzione.

Il presente articolo prevede un'applicazione asimmetrica delle Opzioni A, B e C, nel senso che le Parti sono sostanzialmente libere di scegliere l'opzione da applicare. Una Parte può tuttavia formulare una riserva contro questa applicazione asimmetrica. La Convenzione BEPS prevede due varianti al riguardo: una riserva generale (par. 8) oppure una riserva riferita esclusivamente all'Opzione C (par. 9).

La Svizzera ha scelto l'Opzione A e lo ha notificato ai sensi del paragrafo 10 sottoparagrafo a. Inoltre, ha formulato una riserva contro l'applicazione asimmetrica dell'Opzione C da parte degli Stati partner con i quali ha concluso una CDI.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner della Svizzera e le notifiche da essi effettuate, la disposizione secondo l'Opzione A è inserita in virtù della Convenzione BEPS nelle CDI stipulate dalla Svizzera con i seguenti Stati: Austria, Argentina, Cile, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Portogallo. Per quanto riguarda Austria, Liechtenstein e Lussemburgo, la disposizione sarà applicata in forma simmetrica per entrambe le Parti, mentre in riferimento agli altri Stati l'applicazione sarà asimmetrica solo per la Svizzera. Inoltre, la disposizione secondo l'Opzione A sarà inserita nella CDI con il Regno Unito attraverso il Protocollo di modifica, più precisamente in forma asimmetrica solo per la Svizzera (art. 8).

Parte III: Abuso dei trattati

Articolo 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto

Il presente articolo contiene due ulteriori disposizioni per il preambolo di una CDI, entrambe elaborate nell'ambito dell'azione 6 del progetto BEPS. La prima è contenuta nel paragrafo 1 ed è necessaria per

adempiere lo standard minimo stabilito nel quadro dell'azione 6. Una Parte può escludere questa disposizione formulando una riserva solo per le CDI che contengono già un preambolo equivalente o più ampio. La seconda disposizione è contenuta nel paragrafo 3. È facoltativa e viene inserita in una CDI solo se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno scelto di includerla.

Con la disposizione di cui al paragrafo 1 viene specificato che le Parti non avevano l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso la frode o l'evasione fiscale. In altri termini, evitare la doppia non imposizione deve essere anche lo scopo di una CDI. Tuttavia, ciò non vale generalmente, ma solo se la frode o l'evasione fiscale ne sono la causa. Si tiene così conto del fatto che esistono situazioni intenzionali di doppia non imposizione. Tra queste figura ad esempio la situazione di (mancata) imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare indesiderati oneri multipli.

La disposizione di cui al paragrafo 3 esplicita un altro motivo per stipulare una CDI: sviluppare le relazioni economiche e migliorare la cooperazione in materia fiscale.

La Svizzera non ha formulato alcuna riserva in riferimento all'articolo 6 e ha effettuato una notifica per includere la disposizione di cui al paragrafo 3.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, la disposizione del paragrafo 1 viene inserita nelle 14 CDI stipulate dalla Svizzera e modificate dalla Convenzione BEPS mentre la disposizione del paragrafo 3 viene inclusa nelle CDI stipulate con Argentina, Cile, Liechtenstein, Lussemburgo, Sudafrica e Turchia. Il Protocollo di modifica CDI-GB contiene sia la disposizione di cui al paragrafo 1 sia quella prevista dal paragrafo 3 (art. 1).

Articolo 7 Prevenzione dell'abuso dei trattati

Le norme materiali dell'articolo 7 consistono nella regola «principal purpose test» (regola PPT; par. 1), in un'ulteriore disposizione concernente la regola PPT (par. 4) e nella disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici («limitation on benefits rule» oppure regola LOB; par. 8–13).

Per soddisfare lo standard minimo stabilito nell'ambito dell'azione 6 del progetto BEPS, è sufficiente includere nella CDI la regola PPT, rispetto alla quale è possibile formulare una riserva solo se la Giurisdizione contraente intende soddisfare lo standard minimo includendo una regola LOB dettagliata in combinazione con disposizioni contro l'utilizzo di strutture interposte (regole «anti-conduit»). Sia l'ulteriore disposizione concernente la regola PPT sia la regola LOB semplificata si applicano solo se entrambe le Giurisdizioni contraenti optano per esse. La Svizzera non ha optato per le due disposizioni. Di conseguenza, mediante la Convenzione BEPS, nelle CDI coperte della Svizzera è integrata solo la regola PPT.

La regola PPT (par. 1) costituisce una clausola antiabuso che si fonda sullo scopo principale di un accordo, strumento o transazione. In virtù di tale clausola, i benefici di una CDI non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, strumento o transazione, a meno che non venga stabilito che la concessione di tali benefici sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI. La presente clausola antiabuso corrisponde alla regola PPT del Modello OCSE, conformemente all'adeguamento introdotto dall'azione 6 del progetto BEPS. Nel Modello OCSE è contemplata all'articolo 29 paragrafo 9.

Sebbene si tratti di una clausola con una nuova formulazione, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutti i redditi previsti dalle CDI. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle tante altre CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto: l'abuso non si limita alle situazioni in cui lo scopo principale di un accordo, strumento o transazione era di ottenere dei benefici convenzionali, ma comprende anche le situazioni in cui l'ottenimento di tali benefici era solo uno degli scopi principali. Nella prassi, entrambe le

formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, nella parte finale del paragrafo 1, la clausola precisa che i benefici convenzionali sono comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni dell'accordo fiscale. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui lo scopo principale dell'accordo, strumento o transazione non era l'ottenimento dei rispettivi benefici convenzionali.

In generale introdurre una clausola antiabuso in una CDI fa sì che le Giurisdizioni contraenti convengano le medesime condizioni secondo cui è possibile negare i benefici previsti da un accordo fiscale. In caso contrario, spetterebbe alle due Giurisdizioni contraenti definire singolarmente il significato di abuso. Esse potrebbero decidere unilateralmente secondo il diritto interno in quali situazioni concrete rifiutare la concessione dei benefici a seguito di un abuso. La prassi descritta potrebbe tuttavia generare incertezze sul piano giuridico, una situazione invece evitabile con l'introduzione della regola PPT nella relativa CDI. Seppure la regola PPT, data la vaga formulazione e i principi soggettivi, non fornisca criteri generalmente validi che consentano di definire il concetto di abuso, le spiegazioni esaustive e i numerosi esempi contenuti nel commentario sul Modello OCSE vengono in aiuto e fungono da linee guida interpretative.

Secondo la disposizione supplementare concernente la regola PPT (par. 4), è possibile accordare determinati benefici convenzionali anche in situazioni di abuso ai sensi della regola PPT, se la competente autorità dello Stato della fonte giunge alla conclusione che tali benefici sarebbero stati concessi in assenza della transazione abusiva secondo la regola PPT. La disposizione garantisce dunque che, in caso di utilizzo abusivo dell'accordo fiscale, una Giurisdizione contraente possa adottare i provvedimenti fiscali previsti per la fattispecie che sarebbe sussistita in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione abusiva. Per la Svizzera tale disposizione è meramente di natura dichiarativa, in quanto le autorità fiscali hanno già la facoltà di concedere secondo il diritto interno benefici fiscali anche senza una simile clausola.

Nel corso dei dibattiti in sede OCSE numerosi Stati hanno tuttavia segnalato che le loro autorità fiscali non avevano la competenza di concedere determinati benefici convenzionali in caso di abuso, ma che dovevano prelevare l'imposta alla fonte prevista dal loro diritto interno. In questa ottica la disposizione supplementare concernente la regola PPT costituisce un vantaggio: i beneficiari svizzeri di redditi provenienti dall'estero gravati dall'imposta alla fonte possono quindi fruire di determinati benefici delle CDI in certe circostanze nonostante il presunto abuso.

D'altro canto, la disposizione comporta anche svantaggi perché crea un maggiore dispendio amministrativo. Se l'Amministrazione delle contribuzioni non concedesse i benefici convenzionali in un caso concreto perché ritiene abusiva la struttura in questione, la disposizione potrebbe comportare per la Svizzera, ad esempio, che il beneficiario dei redditi possa rivolgersi alle competenti autorità elvetiche ai fini delle CDI della Svizzera chiedendo loro di verificare se la totale negazione dei benefici convenzionali sia giustificata. Se la disposizione è sicuramente favorevole ai contribuenti esteri, non è sicuro che anche i contribuenti svizzeri con redditi provenienti dall'estero possano trarne realmente beneficio. In effetti, viene concessa piena facoltà discrezionale alla competente autorità dello Stato della fonte che, in ultima istanza, può respingere unilateralmente tutte le richieste per la concessione di determinati benefici convenzionali presentate da contribuenti svizzeri (sebbene debba prima consultarsi con l'autorità competente svizzera).

Nel complesso è quindi preferibile che la Svizzera rinunci a includere automaticamente e integralmente questa disposizione supplementare concernente la regola PPT sulla base della Convenzione BEPS, decidendo caso per caso nell'ambito di negoziati bilaterali se la disposizione sia sensata in riferimento a una CDI concreta.

La Svizzera ha respinto la regola LOB, sia essa applicata nella sua forma semplificata o estesa (par 8-13), pronunciandosi invece a favore della regola PPT per i seguenti motivi:

- in primo luogo, la regola LOB ha il vantaggio di basarsi su criteri oggettivi tracciando una netta distinzione tra abuso dell'accordo fiscale e casi conformi. Tuttavia, un'analisi più attenta rivela che questa linea di demarcazione è molto più labile di quanto possa apparire. Infatti, anche nel caso della regola LOB vi è un certo margine interpretativo, ossia nell'applicazione del test della gestione attiva di un commercio o di un affare, il cosiddetto «active business test». Inoltre non

prevede esclusivamente test oggettivi, ma, con la concessione discrezionale di benefici convenzionali («discretionary relief»), fa affidamento anche su elementi soggettivi;

- in secondo luogo, la regola LOB non costituisce una clausola generale antiabuso («general anti avoidance rule», GAAR), a differenza della regola PPT. Infatti, la regola LOB è una clausola antiabuso specifica («specific anti avoidance rule», SAAR) atta a contrastare il fenomeno del «treaty shopping», senza però arginare tutte le forme di abuso. Di conseguenza, la sola adozione della regola LOB non consente di soddisfare lo standard minimo;
- in terzo luogo, a causa della rigidità della regola LOB, potrebbe accadere che i benefici legittimi di una CDI vengano negati in situazioni in cui in realtà non si è verificato alcun abuso.

La Svizzera non ha formulato riserve in riferimento all'articolo 7. Ha tuttavia effettuato una notifica ai sensi del paragrafo 17 sottoparagrafo a, indicando le disposizioni delle CDI in vigore che desidera eliminare dalle CDI interessate con l'adozione della regola PPT.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, la regola PPT sarà inclusa nelle 14 CDI stipulate dalla Svizzera che saranno modificate in virtù della Convenzione BEPS. Saranno inoltre eliminate le vigenti disposizioni antiabuso contenute nelle CDI stipulate con il Cile (punto 5 del Protocollo della Convenzione), la Repubblica Ceca (punto 8 del Protocollo della Convenzione), l'Italia (art. 23), il Liechtenstein (punto 4 del Protocollo della Convenzione) e il Portogallo (art. 27 par 3). Il Protocollo di modifica CDI-GB include anche la regola PPT nella CDI con il Regno Unito (art. 10) e sopprime le clausole antiabuso ivi contenute (art. 2, 4, 5, 6 e 7).

Articolo 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

Il disciplinamento materiale (par. 1) dell'articolo 8 prevede l'introduzione di un periodo minimo di detenzione di un anno per la concessione dell'aliquota privilegiata dell'imposta alla fonte sui dividendi versati all'interno di un gruppo.

Numerose CDI della Svizzera contengono già una simile durata minima di detenzione, in particolare quando il diritto di imposizione per i dividendi da partecipazioni rilevanti è attribuito esclusivamente allo Stato di residenza. In determinati casi la disposizione permette di impedire l'uso illecito delle convenzioni senza costituire un'ingerenza pesante nella libertà di azione degli attori economici, tanto più che la durata minima di detenzione non deve essere raggiunta già al momento del versamento dei dividendi, ma può essere raggiunta anche successivamente. La disposizione prevede inoltre che, ai fini del calcolo del periodo, non si prendano in considerazione le riorganizzazioni della società che paga i dividendi o di quella che li percepisce.

È tuttavia necessario chiarire che cosa si intenda esattamente per riorganizzazione aziendale. Secondo la terminologia in uso in Svizzera, le riorganizzazioni includono non solo le fusioni e le scissioni, ma anche le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio interni al gruppo. Non sarebbe tuttavia giustificato impedire che il calcolo del periodo di detenzione si interrompa, ad esempio, in caso di alienazione di una partecipazione da parte di una società del gruppo a un'altra società dello stesso gruppo. Nell'ottica svizzera, è dunque necessario precisare che, ai fini di un elenco esaustivo, il concetto di riorganizzazione aziendale si limiti alla fusione, alla scissione e alla trasformazione. Una simile definizione di riorganizzazione aziendale non è prevista nella Convenzione BEPS e pertanto deve essere concordata nel quadro dei negoziati bilaterali sulle CDI.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. In tal modo, la disposizione materiale dell'articolo 8 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene questa disposizione.

Articolo 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

Il presente articolo concerne la clausola dell'imposizione degli utili ricavati dall'alienazione di società immobiliari secondo l'articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE. In virtù della Convenzione BEPS si intende, da un lato, modificare le clausole esistenti nelle CDI sotto un duplice aspetto (par. 1), dall'altro

creare l'opportunità di includere la clausola modificata secondo la versione del 2017 del Modello OCSE nelle CDI che non contengono ancora questa clausola (par. 3).

Occorre considerare che la Svizzera, in qualità di Stato in cui sono situati gli immobili, ricorre solo in misura limitata al diritto di imposizione concesso all'articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE. In particolare, conformemente al suo diritto interno, la Svizzera tassa di norma solo l'alienazione di quote di maggioranza in società immobiliari e non anche le quote di minoranza, come sarebbe previsto dall'articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE. Ciò rischia di creare situazioni di doppia non imposizione.

Questo rischio aumenterebbe se rientrassero in questa disposizione non solo le partecipazioni in società immobiliari, ma anche le partecipazioni detenute in altre strutture, come prima modifica prevista dalla Convenzione BEPS, poiché in Svizzera le imposte sugli utili da sostanza immobiliare in seguito al cambiamento economico di proprietà sono prelevate solo in riferimento alle società immobiliari e non anche in riferimento a fondi d'investimento immobiliari o SICAV con immobili.

La seconda modifica dell'articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE prevista sulla base della Convenzione BEPS è l'introduzione di una scadenza per determinare se il valore delle partecipazioni in questione consiste prevalentemente di immobili. La disposizione vuole impedire strutture attraverso le quali una società immobiliare viene sottratta al campo di applicazione della norma mediante l'apporto di liquidità per poi vendere le partecipazioni alla società che non è imponibile nello Stato in cui sono situati gli immobili. La disposizione lascia tuttavia irrisolti diversi interrogativi, segnatamente la procedura da seguire se la società, le cui partecipazioni sono state vendute, ha alienato i suoi immobili durante il periodo di detenzione, oppure se la suddetta struttura debba essere ancora accettata dopo la scadenza del periodo di detenzione di un anno. Per la Svizzera è più opportuno, quindi, continuare a convenire nelle sue CDI una clausola ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 4 del Modello OCSE che tenga conto delle sue esigenze specifiche e rinunciare alle due modifiche previste dalla Convenzione BEPS.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6 sottoparagrafo a. In tal modo la disposizione materiale dell'articolo 9 non viene inclusa nelle CDI coperte della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS e le disposizioni esistenti non vengono adeguate al tenore della disposizione della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB prevede un adeguamento della disposizione in vigore sull'imposizione degli utili ricavati dall'alienazione di partecipazioni in società immobiliari nella CDI con il Regno Unito (art. 13 par. 4 CDI-GB).

Articolo 10 Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze

Le stabili organizzazioni non sono residenti ai sensi delle CDI e, in quanto tali, non hanno diritto ai benefici convenzionali. In linea di principio possono, tuttavia, avvalersi della CDI dello Stato di residenza dell'impresa di appartenenza. Il presente articolo comprende una clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze (par. 1–3). In virtù di tale clausola, lo Stato della fonte può negare i benefici della CDI per i redditi di una simile stabile organizzazione, se la Giurisdizione terza non assoggetta questi redditi a un'imposta minima. L'imposta minima è pari al 60 per cento dell'imposta che dovrebbe essere pagata nello Stato di residenza dell'impresa.

La peculiarità di questa clausola antiabuso consiste nel fatto che definisce l'uso illecito delle CDI in funzione del rispetto di una determinata imposta minima. Dal punto di vista della Svizzera, invece, una ridotta imposizione da sola non giustifica la negazione dei benefici delle CDI. Questa disposizione comporta inoltre il problema che non prevede eccezioni per i casi in cui esiste già una CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato della stabile organizzazione contenente aliquote d'imposta alla fonte altrettanto favorevoli o inferiori rispetto a quelle previste nella CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza dell'impresa.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 5 sottoparagrafo a. In tal modo, la clausola antiabuso contenuta all'articolo 10 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo che modifica la CDI-GB contiene questa disposizione.

Articolo 11 Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti

La disposizione materiale del presente articolo (par. 1) prevede che una Giurisdizione contraente di una CDI possa assoggettare i suoi residenti così come previsto dal diritto tributario interno, a prescindere dalle disposizioni di diverso tenore della CDI interessata. Nel contempo, lo stesso paragrafo prevede una serie di eccezioni (sottopar. a–j).

Per quanto non sia mai esplicitato, la disposizione è stata creata in primo luogo per gli Stati dotati della normativa sulle società estere controllate («Controlled Foreign Companies» o CFC). Secondo queste disposizioni, in determinate situazioni gli Stati imputano i redditi conseguiti da società estere a una società indigena, sebbene la società estera sia un soggetto fiscale a sé stante. L'articolo 11 fornisce la base giuridica a queste disposizioni. La Svizzera non prevede disposizioni CFC e non ha alcun interesse che altri Stati le applichino in riferimento alle società svizzere di un gruppo.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. In tal modo, la disposizione materiale dell'articolo 11 non viene ripresa nelle CDI coperte della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo che modifica la CDI-GB contiene questa disposizione.

Parte IV: Elusione dello status di stabile organizzazione

Articolo 12 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili

Il presente articolo contiene una definizione modificata (par. 1 e 2) relativa alle stabili organizzazioni, nello specifico nei casi in cui i commissionari configurano una stabile organizzazione (art. 5 par 5 e 6 del Modello OCSE). Rispetto alla definizione in vigore, nell'insieme è sicuramente più chiara, tuttavia integrarla nelle CDI significherebbe estendere la definizione corrente. L'integrazione della disposizione avrebbe dunque un impatto sull'equilibrio delle CDI, ragione per cui deve rimanere riservata ai negoziati bilaterali.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 4. In tal modo, la definizione modificata di cui all'articolo 12 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene la suddetta definizione modificata.

Articolo 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

Il presente articolo riguarda l'elenco delle attività il cui esercizio non configura una stabile organizzazione (art. 5 par. 4 del Modello OCSE). Esso prevede due opzioni: nell'Opzione A (par. 2), tutte le attività elencate sono subordinate alla condizione del carattere ausiliario o preparatorio. L'Opzione B (par. 3) si fonda sul vigente articolo 5 paragrafo 4 del Modello OCSE. Di conseguenza, le attività figuranti nell'elenco sono attività che, di per sé, non configurano la necessità di costituire una stabile organizzazione. Il fatto che si tratti di eccezioni intrinseche emerge chiaramente dalla disposizione dell'Opzione B e dai rispettivi commentari. Le spiegazioni sinora fornite nel commentario sul Modello OCSE, invece, sollevano il dubbio che le eccezioni elencate riguardino proprio attività con carattere ausiliario o preparatorio.

Oltre alle due opzioni, l'articolo contiene un'altra disposizione materiale: la cosiddetta clausola anti-frammentazione (par. 4). Secondo tale disposizione, le attività che rientrano tra le eccezioni figuranti nell'elenco configurano invece una stabile organizzazione se l'impresa (o un'impresa dello stesso gruppo) esercita altre attività nello Stato interessato in modo che tutte queste attività costituiscano un'operazione economica coesa che non soddisfa le condizioni della disposizione sulle eccezioni.

Dal punto di vista della Svizzera, l'Opzione A e la clausola anti-frammentazione devono essere respinte, poiché aumentano il numero delle stabili organizzazioni e acuiscono le incertezze per le imprese. Dal momento che hanno un impatto sull'equilibrio delle CDI, devono rimanere riservate ai negoziati bilaterali.

L'attuazione dell'Opzione B, invece, contribuirebbe a una precisazione delle CDI della Svizzera interessate. Tuttavia prevalgono i motivi contrari. In primo luogo, l'Opzione B si applica solo se anche l'altra

Parte sceglie di applicarla. Gli Stati che non considerano le attività riportate all'articolo 5 paragrafo 4 del Modello OCSE come eccezioni intrinseche non sceglieranno l'Opzione B. Ciò significa che la disposizione dell'Opzione B sarà inclusa soltanto nelle CDI della Svizzera con gli Stati che condividono il parere della Svizzera per quanto riguarda l'interpretazione della disposizione in vigore. Di conseguenza, la modifica non avrebbe alcuna ripercussione materiale. In secondo luogo, se la Svizzera scegliesse l'Opzione B e, contestualmente, escludesse la clausola anti-frammentazione, potrebbero sorgere dubbi sul suo impegno contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6 sottoparagrafo a. In tal modo le modifiche contenute all'articolo 13 della Convenzione BEPS in riferimento all'articolo 5 paragrafo 4 del Modello OCSE non verranno incluse nelle CDI coperte della Svizzera. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB prevede tali modifiche.

Articolo 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti

Il presente articolo contiene una specifica clausola antiabuso in riferimento alle stabili organizzazioni operanti in luoghi che costituiscono cantieri di costruzione (par. 1). La clausola è stata creata segnatamente per gli Stati che non recepiscono la regola PPT nelle loro CDI. Questi Stati possono necessitare di una specifica clausola antiabuso nello loro CDI al fine di impedirne l'uso illecito in rapporto con le stabili organizzazioni operanti in luoghi che costituiscono cantieri di costruzione. Per la Svizzera, che include la regola PPT nelle sue CDI, non è necessario recepire questa specifica clausola antiabuso.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. In tal modo la disposizione materiale dell'articolo 14 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene tale disposizione.

Articolo 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

Il presente articolo contiene la definizione di «persona strettamente correlata a un'impresa» (par. 1). Tale definizione è utilizzata ai fini delle disposizioni modificate relative alle stabili organizzazioni che agiscono come commissionari (art. 12), alla clausola anti-frammentazione (art. 13) e alla specifica clausola antiabuso in riferimento alle stabili organizzazioni operanti in luoghi che costituiscono cantieri di costruzione (art. 14). Per Stati come la Svizzera, che hanno formulato una riserva in riferimento a ognuna di queste disposizioni, la ripresa della definizione nelle proprie CDI non ha alcun senso.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2. In tal modo la definizione contenuta all'articolo 15 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene questa disposizione.

Parte V: Miglioramento della risoluzione delle controversie

Articolo 16 Procedura amichevole

Le disposizioni materiali del presente articolo sono contenute nei paragrafi 1, 2 e 3. Sono state sviluppate nell'ambito dell'azione 14 del progetto BEPS e fanno parte dello standard minimo. Le disposizioni sono conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del Modello OCSE nella sua versione del 2017. In termini di contenuto, si tratta di disposizioni volte a risolvere le controversie in caso di imposizione non conforme agli accordi fiscali. Queste situazioni dovranno essere risolte nell'ambito di una procedura bilaterale dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti coinvolte.

Le CDI della Svizzera contengono già queste disposizioni, seppure con alcune differenze. La Convenzione BEPS le integra o le modifica nel caso in cui non sono complete o contengono disposizioni di diverso tenore.

L'unica discrepanza rilevante nelle CDI della Svizzera riguarda la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE corrispondente al secondo periodo dell'articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione BEPS. Secondo questa disposizione gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti. La

Svizzera ha formulato una riserva in merito alla corrispondente disposizione contenuta nel Modello OCSE, per cui solo alcune poche CDI della Svizzera la contengono.

Secondo il parere della Svizzera, dopo un certo lasso di tempo la collettività deve conoscere esattamente le sue entrate fiscali. A tal fine, il limite determinante nella legislazione svizzera è di dieci anni a partire dalla tassazione per la revisione delle tassazioni passate in giudicato. Dal momento che la durata della procedura amichevole non è influenzabile dal contribuente, il termine è considerato rispettato se la domanda di avviare una procedura amichevole è presentata entro dieci anni.

L'articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione BEPS prevede la possibilità di formulare una riserva concernente il secondo periodo dell'articolo 16 paragrafo 2. In questo caso, tuttavia, per soddisfare lo standard minimo stabilito, la Svizzera deve essere disposta a recepire nel quadro dei negoziati sulle CDI le disposizioni che limitano il termine per l'inclusione degli utili negli utili di imprese associate o di stabili organizzazioni.

La Svizzera ha formulato soltanto una riserva ai sensi del menzionato paragrafo 5 sottoparagrafo c in riferimento al secondo periodo del paragrafo 2. Nel contempo ha notificato le disposizioni già in essere nelle CDI della Svizzera.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, le disposizioni corrispondenti delle 14 CDI della Svizzera modificate in virtù della Convenzione BEPS saranno allineate con quelle dell'articolo 16 paragrafi 1–3 (fatta eccezione per il secondo periodo del par. 2). Ciò si applica anche al Protocollo di modifica CDI-GB (art. 9).

Articolo 17 Rettifiche corrispondenti

Il disciplinamento materiale del presente articolo (par. 1), che corrisponde all'articolo 9 paragrafo 2 del Modello OCSE, fa parte dello standard minimo stabilito nell'ambito dell'azione 14 del progetto BEPS. Tale disposizione prevede l'obbligo di procedere alle rettifiche corrispondenti in caso di inclusione di utili.

In passato la Svizzera non ha incluso la disposizione nelle sue CDI. In gran parte di esse, dunque, questa disposizione non è contenuta oppure lo è esclusivamente in una forma modificata. Solo nel 2005 la Svizzera ha ritirato la relativa riserva nel commentario sul Modello OCSE e ha cominciato a concordare questa disposizione con i suoi Stati partner nella convinzione che questa disposizione non obblighi a rettifiche corrispondenti automatiche; al contrario, la Svizzera deve effettuare una rettifica corrispondente soltanto se è il risultato di una soluzione amichevole.

La Svizzera non ha formulato alcuna riserva in riferimento all'articolo 17. Nel contempo ha comunicato le disposizioni già in essere nelle sue CDI.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner con i quali la Svizzera ha concluso una CDI e le notifiche da essi effettuate, la disposizione corrispondente delle CDI stipulate con Austria, Argentina, India, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Sudafrica viene adeguata alla disposizione di cui al paragrafo 2. Anche la CDI con il Regno Unito è modificata di conseguenza con il Protocollo di modifica CDI-GB (art. 3).

Parte VI: Arbitrato

Articolo 18 Opzione per l'applicazione della parte VI

Le disposizioni concernenti la procedura arbitrale non costituiscono uno standard minimo. Di conseguenza gli Stati e le Giurisdizioni firmatari possono scegliere se applicare la parte VI alle loro CDI coperte, ciò che la Svizzera ha fatto presentando una notifica secondo l'articolo 29 paragrafo 3 in occasione della firma della Convenzione BEPS; la notifica deve essere confermata al momento della ratifica. La parte VI si applica tra due Stati o Giurisdizioni contraenti che hanno concluso una CDI coperta soltanto se i due Stati o le due Giurisdizioni notificano la loro scelta al Depositario.

Articolo 19 Arbitrato obbligatorio e vincolante

Se, nel quadro della procedura amichevole, le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo entro un periodo di due anni, il contribuente può chiedere per iscritto che il suo caso sia sottoposto ad arbitrato. La possibilità di formulare una riserva per sostituire il periodo di due anni con un periodo di tre anni è prevista al paragrafo 11. All'atto della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha formulato una simile riserva affinché il termine indicato nella Convenzione BEPS coincidesse con quello previsto dalla sua prassi in materia di convenzioni. La riserva deve essere confermata al momento della ratifica.

La decisione del collegio arbitrale è definitiva e vincolante, salvo nei casi in cui una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale; ad esempio, quando tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

Articolo 20 Nomina degli arbitri

Il presente articolo contiene una serie di regole che si applicheranno a condizione che le autorità competenti non stabiliscano di comune accordo regole diverse.

La disposizione prevede in particolare che il collegio arbitrale sia composto da tre persone fisiche con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale (par. 2 sottopar. a). Ciascuna autorità competente deve designare un membro del collegio, e i due membri così designati devono nominare un terzo arbitro che non deve avere la nazionalità né essere residente di una delle due Giurisdizioni contraenti e che assumerà le funzioni del Presidente del collegio arbitrale (par. 2 sottopar. b). Ogni membro del collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle Giurisdizioni contraenti (par. 2 sottopar. c).

Nel caso in cui un membro o il Presidente del collegio arbitrale non venga nominato, è previsto che tale nomina sia effettuata dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'OCSE che non abbia la nazionalità di alcuna dei due Stati contraenti (par. 2 e 3). Questo dispositivo, che si applica soltanto se le autorità competenti non concordino regole diverse, impedisce che l'arbitrato per le questioni sollevate in un caso di procedura amichevole possa essere rinviato indebitamente.

Articolo 21 Confidenzialità delle procedure arbitrali

Al fine di garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il presente articolo stabilisce che gli obblighi di confidenzialità previsti nelle disposizioni della CDI coperta relative allo scambio di informazioni siano applicabili ai membri del collegio arbitrale (par. 1). Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti devono assicurarsi che tali membri e i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione previsti nelle disposizioni della CDI coperta riguardanti lo scambio di informazioni (par. 2).

Articolo 22 Risoluzione di un caso prima della conclusione dell'arbitrato

La presente disposizioni stabilisce che la procedura arbitrale si conclude se le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti raggiungono un accordo amichevole che permette di risolvere il caso o se la persona che ha sottoposto il caso ritira la sua richiesta di procedura amichevole o di arbitrato.

Articolo 23 Tipologia di procedura arbitrale

Come regola alternativa, l'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione BEPS contiene il metodo dell'«offerta definitiva» («final offer»), denominato anche metodo della «miglior offerta definitiva» («best and final offer»). Salvo che le autorità competenti concordino un metodo diverso, il metodo dell'«offerta definitiva» prevede che ciascuna autorità competente sottoponga al collegio arbitrale una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso concreto. Le proposte di risoluzione sottoposte dalle autorità competenti di ciascuna Giurisdizione contraente possono essere corroborate da un documento

a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall'altra autorità competente. La memoria di replica e il relativo documento di posizione permettono di rispondere soltanto alle posizioni e alle argomentazioni dell'altra autorità competente, ma non offrono a un'autorità competente la possibilità di formulare argomentazioni aggiuntive a sostegno della propria posizione. Il collegio arbitrale sceglie quale decisione una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio e non contiene alcuna motivazione o spiegazione. La decisione è comunicata per iscritto alle autorità competenti e non ha valore di precedente in nessun altro caso.

In virtù dell'articolo 23 paragrafo 2, una Parte che non accetta il metodo dell'«offerta definitiva» come regola standard può riservarsi il diritto di non applicarlo alle sue CDI coperte, adottando invece il metodo dell'«opinione indipendente» («independant opinion»). In tal caso, salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di una CDI coperta stabiliscono di comune accordo regole diverse, tali autorità devono fornire ai membri del collegio arbitrale le informazioni necessarie per la decisione arbitrale. La decisione indica le fonti del diritto su cui è basata e il ragionamento che ha condotto alla stessa. Adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio, la decisione è comunicata per iscritto alle autorità competenti e non ha alcun valore di precedente.

La Svizzera è fondamentalmente disposta a includere una disposizione sull'arbitrato, privilegiando il metodo dell'«offerta definitiva», ovvero la regola standard della Convenzione BEPS. All'occorrenza sarebbe anche disposta ad accettare, in via sussidiaria, il metodo dell'«opinione indipendente».

Articolo 24 Accordo su una diversa risoluzione

La presente disposizione prevede la possibilità di non attuare la decisione presentata dal collegio arbitrale se le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti concordano una diversa risoluzione entro tre mesi successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.

La Svizzera intende avvalersi di questa facoltà, tuttavia limitandola ai casi di arbitrato secondo il metodo dell'«opinione indipendente», conformemente a quanto previsto al paragrafo 3. Poiché nel caso della procedura arbitrale secondo il metodo dell'«offerta definitiva» una delle autorità competenti vince la disputa con la sua ultima offerta, è poco probabile che si concordi una diversa risoluzione.

Articolo 25 Costi della procedura arbitrale

Il presente articolo stabilisce che gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalle Giurisdizioni contraenti, siano a carico di queste ultime secondo modalità da stabilirsi di comune accordo. In assenza di tale accordo, ciascuna Giurisdizione contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale è a carico delle Giurisdizioni contraenti in parti uguali.

Articolo 26 Compatibilità

Il paragrafo 1 del presente articolo contempla una clausola di compatibilità che descrive l'interazione tra le disposizioni della parte VI e le disposizioni delle CDI coperte che prevedono la possibilità di sottoporre i casi ad arbitrato. Ogni Parte della Convenzione BEPS notifica al Depositario le CDI coperte che contengono una clausola arbitrale e non sono interessate da un'eventuale riserva ai sensi del paragrafo 4. La Svizzera ha effettuato una notifica corrispondente per le CDI stipulate con Austria, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia e Sudafrica. Considerando le riserve formulate dagli Stati partner della Svizzera e le notifiche da essi effettuate, le disposizioni concernenti la procedura arbitrale sostituiscono la disposizione vigente in materia nella CDI stipulata tra la Svizzera e il Lussemburgo, mentre le rimanenti CDI coperte che contengono già una clausola arbitrale non saranno modificate dalla Convenzione BEPS.

Considerando la notifica ai sensi dell'articolo 18 effettuata dagli Stati partner della Svizzera in materia di doppia imposizione, le CDI della Svizzera con l'Italia e il Portogallo includeranno una clausola arbitrale.

Parte VII: Disposizioni finali

Articolo 27 Firma e ratifica, accettazione o approvazione

Conformemente al paragrafo 1, a decorrere dal 31 dicembre 2016 la Convenzione BEPS è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati, le tre Dipendenze della Corona Britannica (Jersey, Guernsey e Isola di Man) nonché ogni altra Giurisdizione autorizzata a diventare una Parte della Convenzione mediante una decisione adottata all'unanimità dalle Parti e dai Firmatari. L'articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹⁰ conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare i trattati internazionali, di sottoporli per approvazione all'Assemblea federale e, infine, di ratificarli. Secondo la decisione del Consiglio federale del 24 maggio 2017, la Svizzera ha firmato la Convenzione BEPS, con riserva di ratifica, in occasione della prima cerimonia della firma svoltasi il 7 giugno 2017. Il 1° novembre 2017, 71 Stati e territori hanno firmato la Convenzione BEPS. Perché possa entrare in vigore in Svizzera, la Convenzione BEPS deve essere ratificata. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. la Convenzione BEPS sarà sottoposta per approvazione all'Assemblea federale.

Articolo 28 Riserve

Come già esposto al numero 1.3 del presente rapporto, la Convenzione BEPS prevede la formulazione di riserve mediante le quali le Parti possono escludere delle disposizioni della Convenzione cosicché queste non si applicheranno alle CDI coperte. Le riserve sono consentite soltanto se espressamente previste nelle disposizioni elencate al paragrafo 1. Conformemente al paragrafo 1, in occasione della firma della Convenzione BEPS la Svizzera ha sostanzialmente escluso mediante riserva l'applicazione delle disposizioni materiali della Convenzione che sono derivate dal progetto BEPS e non costituiscono standard minimi. Fanno eccezione la disposizione volta a impedire la doppia non imposizione (Opzione A dell'art. 5), la seconda disposizione aggiuntiva per il preambolo di una CDI (art. 6 par. 3) e le disposizioni sulla procedura arbitrale. L'inclusione di una clausola arbitrale nelle CDI non è uno standard minimo secondo il progetto BEPS, tuttavia è conforme con la politica svizzera in materia di CDI, ragione per cui la Svizzera ha optato per il suo inserimento.

Il paragrafo 3 esplicita le conseguenze delle riserve formulate secondo la Convenzione BEPS tra la Parte che ha formulato la riserva e l'altra Parte. Esso stabilisce che, salvo quanto altrimenti espressamente previsto nella Convenzione BEPS, una riserva formulata da una Parte modifica la disposizione corrispondente della Convenzione BEPS nella medesima misura per la Parte che ha formulato la riserva così come per l'altra Parte. In altre parole, le riserve sono applicate in modo simmetrico ad entrambe le Giurisdizioni contraenti di una CDI coperta, purché la Convenzione BEPS non preveda altrimenti.

I paragrafi 5–7 stabiliscono in quale momento formulare le riserve. Possono essere formulate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 6, al momento della firma della Convenzione BEPS la Svizzera ha notificato alcune riserve, che devono essere confermate al momento della ratifica.

Conformemente al paragrafo 9, una Parte che ha formulato una riserva secondo la Convenzione BEPS può ritirarla o sostituirla con una riserva più limitata mediante notifica al Depositario. Il paragrafo 9 disciplina inoltre le modalità dell'efficacia di un ritiro o di una sostituzione.

Articolo 29 Notifiche

I paragrafi 1, 3 e 4 stabiliscono il momento in cui devono essere effettuate le notifiche secondo le disposizioni della Convenzione BEPS. Così come avvenuto per le riserve, la Svizzera ha formulato le sue notifiche ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 al momento della firma della Convenzione BEPS e deve confermarle con la ratifica. Il paragrafo 5 prevede che una Parte possa ampliare il suo elenco delle CDI coperte in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della Convenzione mediante una notifica inviata al Depositario (art. 29 par. 1 sottopar. a). In virtù di questa disposizione, la Svizzera potrebbe notificare altre CDI come CDI coperte, purché siano soddisfatte le due condizioni per una revisione mediante la Convenzione BEPS menzionate al numero 1.4 del presente rapporto. Inoltre, il paragrafo 6 permette

¹⁰ RS 101

alle Parti di effettuare ulteriori notifiche ai sensi del paragrafo 1 sottoparagrafi b–s mediante una notifica inviata al Depositario.

Articolo 30 Successive modifiche di Accordi fiscali coperti

La Convenzione BEPS non pregiudica successive modifiche di una CDI coperta che possono essere concordate dalle Giurisdizioni contraenti della stessa CDI. La disposizione precisa che una CDI coperta può essere ulteriormente rivista dopo la sua modifica in virtù della Convenzione, segnatamente anche riguardo alle disposizioni modificate o introdotte dalla Convenzione.

Articolo 31 Conferenza delle Parti

Il paragrafo 1 prevede che le Parti possono convocare una conferenza delle Parti al fine di prendere decisioni o di esercitare funzioni considerate necessarie o adeguate secondo la Convenzione BEPS. I paragrafi 2 e 3 disciplinano le modalità di convocazione di una conferenza delle Parti.

Articolo 32 Interpretazione e attuazione

Secondo il paragrafo 1, le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione delle disposizioni di una CDI coperta come modificate dalla presente Convenzione sono definite in conformità alle disposizioni della stessa CDI relative alla risoluzione mediante accordo amichevole delle questioni di interpretazione o di applicazione della CDI in questione.

Ai sensi del paragrafo 2 le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione BEPS possono essere trattate da una conferenza delle Parti convocata ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 3. Il paragrafo 2 costituisce una disposizione potestativa. Di conseguenza le questioni concernenti l'interpretazione e l'attuazione possono essere trattate anche in altro modo. Le autorità competenti di una CDI coperta possono convenire gli effetti e il funzionamento della Convenzione BEPS in riferimento alla CDI in questione.

Articolo 33 Emendamenti

Qualsiasi Parte può proporre un emendamento alla Convenzione BEPS sottoponendo la proposta di emendamento al Depositario. Al fine di esaminare l'emendamento proposto, può essere convocata una conferenza delle Parti ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 3.

Articolo 34 Entrata in vigore

La Convenzione BEPS entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni altro Firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione BEPS dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 35 Efficacia

Le modifiche delle CDI coperte si applicano conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 35 concernente l'efficacia della Convenzione BEPS.

Il paragrafo 1 disciplina l'efficacia della Convenzione BEPS in riferimento a una CDI coperta per le imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti (sottopar. a) nonché per tutte le altre imposte prelevate da una Giurisdizione contraente (sottopar. b).

Per le imposte ritenute alla fonte di cui al sottoparagrafo a, la Convenzione BEPS ha efficacia quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo che inizia all'ultima data di entrata in vigore della Convenzione BEPS per la Giurisdizione contraente di una CDI coperta. Ciò significa, ad esempio, che se la Convenzione BEPS entra in vigore il 1° marzo 2018 per la

prima Giurisdizione contraente e il 1° marzo 2019 per la seconda Giurisdizione contraente, la Convenzione BEPS avrà efficacia per i fatti imponibili che si verificano il 1° gennaio 2020, o dopo tale data.

Per le imposte di cui al sottoparagrafo b, la Convenzione BEPS ha efficacia quando il periodo d'imposta per il quale le imposte sono prelevate inizia sei mesi dopo l'ultima delle date in cui la Convenzione BEPS entra in vigore per la Giurisdizione contraente di una CDI coperta. Ciò significa, ad esempio, che se la Convenzione BEPS entra in vigore il 1° settembre 2018 per la seconda Giurisdizione contraente, la Convenzione BEPS avrà efficacia per tutte le imposte non ritenute alla fonte dal primo periodo fiscale che inizia il 1° marzo 2019. Se il periodo di imposta corrisponde ad esempio all'anno civile, le disposizioni della Convenzione BEPS avranno efficacia in riferimento al periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2020.

Il paragrafo 5 disciplina l'efficacia della Convenzione BEPS per le nuove CDI coperte che una Parte notifica al Depositario ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 5.

Considerando le diverse procedure interne delle Parti per l'attuazione della Convenzione BEPS, il paragrafo 7 prevede che una Parte si può riservare il diritto di posticipare l'efficacia della Convenzione BEPS. Gli effetti delle riserve di cui al paragrafo 7 sulle regole dell'efficacia contenute nei paragrafi 1, 4 e 5 sono i seguenti: per entrambe le Parti, la data di riferimento che stabilisce l'efficacia di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 è il 30° giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica di cui al paragrafo 7 secondo la quale le Parti hanno completato le loro procedure interne per l'efficacia della Convenzione BEPS con riferimento alla CDI coperta. Lo stesso approccio vale anche per le altre riserve previste al paragrafo 7 con riferimento all'efficacia del ritiro e della sostituzione di una riserva secondo l'articolo 28 paragrafo 9, dell'indicazione di ulteriori notifiche secondo l'articolo 29 paragrafo 6 e della parte VI della Convenzione BEPS secondo l'articolo 36. In occasione della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 7. In tal modo può garantire che la Convenzione BEPS abbia efficacia per le sue CDI coperte non prima che il testo delle modifiche apportate alla CDI interessata sulla base della Convenzione BEPS sia definitivo.

Articolo 36 Efficacia della parte VI

L'articolo 36 disciplina l'efficacia della parte VI della Convenzione BEPS riguardo all'arbitrato.

Articolo 37 Recesso

Il paragrafo 1 sancisce che una Parte può, in qualsiasi momento, recedere dalla Convenzione BEPS mediante una notifica inviata al Depositario. Secondo il paragrafo 2, il recesso diviene efficace alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Nei casi in cui una CDI coperta sia entrata in vigore per entrambe (o più) Giurisdizioni contraenti prima della data in cui il recesso di una Parte diviene efficace, dopo il recesso tale CDI resta come modificata dalla Convenzione BEPS (par. 2).

Articolo 38 Relazione con i Protocolli

Il presente articolo prevede che la Convenzione BEPS possa essere integrata da uno o più protocolli. Una Parte della Convenzione è vincolata da un protocollo solo se è diventata parte del protocollo in conformità alle sue disposizioni. La procedura di ratifica dei protocolli è la stessa di quella di ratifica della Convenzione BEPS.

Articolo 39 Depositario

Secondo il paragrafo 1, il Depositario della Convenzione BEPS e di ogni protocollo ai sensi dell'articolo 38 è il Segretario generale dell'OCSE. Il paragrafo 2 elenca le notifiche che il Depositario comunica alle Parti e ai Firmatari della Convenzione. Inoltre, il Depositario conserva gli elenchi accessibili al pubblico delle CDI coperte, delle riserve formulate dalle Parti e delle notifiche effettuate dalle Parti (par. 3).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Con l'attuazione di una serie di nuove misure sviluppate nell'ambito del progetto BEPS i casi di doppia imposizione rischiano di aumentare. Di conseguenza potrebbe crescere il numero delle procedure amichevoli avviate per risolverli. La Convenzione BEPS svolge un ruolo importante in questo contesto poiché permette di migliorare il meccanismo di risoluzione delle controversie, in particolare della procedura amichevole. La modifica delle CDI esistenti sulla base della Convenzione BEPS è in linea di principio più efficiente, in termini di economia procedurale, rispetto alla modifica di una lunga serie di CDI. Tuttavia, poiché la Svizzera assume una posizione orientata alla chiarezza e alla certezza del diritto riguardo agli effetti che la Convenzione BEPS avrà sulle CDI (cfr. n. 1.2), in futuro si dovrà modificare un maggior numero di CDI della Svizzera attraverso la procedura di revisione ordinaria degli accordi. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB possono essere attuati nell'ambito delle attuali risorse di personale.

4.2 Ripercussioni per l'economia

Al progetto BEPS hanno partecipato oltre 60 Paesi, ovvero tutti gli Stati membri dell'OCSE e del G20 e alcuni altri Stati. Gli Stati membri dell'OCSE e del G20 (inclusa la Svizzera) si sono impegnati politicamente a recepire e attuare i cosiddetti standard minimi del progetto BEPS tra i quali si annoverano, in particolare, quelli volti a impedire l'abuso dei trattati e quelli relativi ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

L'attuazione di questi standard minimi in virtù della Convenzione BEPS o di protocolli di modifica delle CDI bilaterali deve permettere di creare condizioni di concorrenza equa. In tal modo si garantisce che i contribuenti in Svizzera non subiscano svantaggi concorrenziali e che la Svizzera soddisfi gli standard minimi definiti dal progetto BEPS in relazione agli accordi fiscali.

4.3 Ripercussioni fiscali

La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB non prevedono modifiche delle norme di attribuzione dei diritti di imposizione nell'ambito delle CDI coperte. Contengono piuttosto disposizioni volte a impedire l'uso illecito delle CDI coperte e a migliorare le procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB non avranno un impatto concretamente prevedibile sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5 Programma di legislatura

Il progetto è menzionato nel programma di legislatura 2015–2019 e corrisponde all'obiettivo 2 del programma: «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività». Secondo questo obiettivo devono essere adottate misure per salvaguardare la competitività e la prosperità economica. Inoltre, con decisione dell'11 settembre 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di proporre, a partire da tale data, una clausola generale antiabuso corrispondente allo standard minimo di cui all'articolo 7 della Convenzione BEPS nel corso dei negoziati bilaterali sulle CDI. Con l'attuazione di questo standard minimo e dello standard minimo concernente i meccanismi di risoluzione delle controversie, la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche, sostenendo così la propria competitività.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Gli avamprogetti dei decreti federali che approvano la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21.3.1997¹¹ sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione, LOGA). Secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può inoltre concludere in modo autonomo trattati internazionali, se questi sono di portata limitata. Nel presente caso tale condizione non è soddisfatta. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Infatti, sono trattati internazionali la cui approvazione spetta all'Assemblea federale.

6.2 Forma dell'atto

Sono sottoposti a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002¹² sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Per determinare se i decreti federali comprendano disposizioni importanti che contengono norme di diritto occorre considerare quanto segue: la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB prevedono l'attuazione di standard minimi nell'ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Questi standard minimi corrispondono all'attuale politica della Svizzera in materia di doppia imposizione. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. che assumerebbero la forma di una legge qualora fossero emanati nel diritto nazionale. I decreti federali che approvano la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB sono dunque da sottoporre a referendum facoltativo.

6.3 Commenti alle disposizioni del decreto federale concernente la Convenzione BEPS.

In occasione della firma della Convenzione BEPS, il Consiglio federale ha inviato al Depositario le riserve e le notifiche previste dalla Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Perché siano prese in considerazione, tali riserve e notifiche devono essere confermate al momento della ratifica (art. 28 par. 6 e art. 29 par. 3). Se, nel periodo che intercorre tra la firma della Convenzione BEPS e la presentazione del messaggio del Consiglio federale al Parlamento, dovessero essere comunicate modifiche – rispetto alla notifica effettuata al momento della firma – in relazione alle CDI coperte, il Consiglio federale può sottoporle al Parlamento con il messaggio.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'avamprogetto di decreto federale, il Consiglio federale sarà autorizzato a ratificare la Convenzione BEPS. Al momento della ratifica, potrà inoltre formulare le previste riserve in virtù dell'articolo 28 paragrafo 6 ed effettuare le previste notifiche in virtù dell'articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione BEPS (par. 3).

Come menzionato al numero 1.4 del presente rapporto, i colloqui bilaterali con i membri del gruppo ad hoc riguardo alla Convenzione BEPS hanno rivelato che molti Stati non hanno ancora una posizione chiara in merito alle ripercussioni della Convenzione BEPS sulle CDI bilaterali, ma potrebbero eventualmente in un secondo momento allinearsi alla posizione della Svizzera. Di conseguenza, in futuro il numero delle CDI svizzere modificabili potrebbe aumentare e non si esclude che dopo la decisione del

¹¹ RS 172.010

¹² RS 171.10

Parlamento l'elenco delle CDI coperte si estenda coinvolgendo anche altre CDI. L'articolo 2 dell'avamprogetto di decreto federale prevede quindi che, in presenza di ulteriori CDI della Svizzera che non sono state comunicate al Depositario con la ratifica come CDI coperte ma che devono essere modificate in virtù della Convenzione BEPS, il Consiglio federale proceda alla notifica di tali convenzioni dopo aver consultato le commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi

6.4 Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005¹³ sulla consultazione (LCo) è indetta una procedura di consultazione per trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Come esposto al numero 6.2 del presente rapporto, i decreti federali che approvano la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB sottostanno a referendum facoltativo.

Nella prassi corrente, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e le associazioni economiche interessate dalla conclusione di CDI riceveranno una nota esplicativa sulle nuove CDI e sui protocolli di modifica prima che siano firmati per consentire loro di informarsi e di esprimere un parere. Se i pareri pervenuti accolgono la Convenzione BEPS o il Protocollo di modifica CDI-GB e se, a seguito della procedura informativa, le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si rinuncia a una procedura di consultazione dopo la firma. Tale prassi è dovuta al fatto che le convenzioni negoziate sono confidenziali prima di essere firmate. Come esposto in precedenza, per il presente Protocollo di modifica si è rinunciato a una procedura informativa prima della firma per ragioni di tempo.

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LCo, sarà dunque indetta una procedura di consultazione sia per la Convenzione BEPS che per il Protocollo di modifica CDI-GB. La consultazione sarà indetta dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a LCo. Il termine minimo di tre mesi secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettere b e c LCo sarà prolungato di complessivamente tre settimane.

¹³ RS 172.061